



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO /
RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI RACCOLTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI FIGINO SERENZA. (CER 20 03 07) DURATA ANNI UNO. LOTTO
TRE. CIG 908981831C**

PROGETTO EX ART. 23 DEL CODICE DEI CONTRATTI

1. PREMESSE

In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”.

Ai sensi dell’art. 23, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

Ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto deve contenere:

1. la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza (DUVRI) di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 81/2008;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
5. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Attualmente il Comune di Figino Serenza, a seguito di procedura aperta multilotto, ha aggiudicato il lotto uno (appalto del servizio di smaltimento /recupero dei rifiuti solidi urbani – CER 20 03 01) e il lotto due (appalto del servizio di smaltimento /recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – CER 20 01 08). La gara per il lotto tre (appalto del servizio di smaltimento /recupero dei rifiuti ingombranti – CER 20 03 07) è andata deserta in quanto il prezzo a base d’asta euro/ton. ha subito



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

nell'ultimo mese una variazione tale da non rendere più remunerativo il servizio a causa della saturazione della capacità disponibile degli impianti e dell'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime.

Il presente documento redatto in particolare per rispondere al dettato dell'art. 23, comma 15 del citato D.Lgs. si rende necessario al fine di procedere con una nuova gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti con un prezzo a base d'asta euro/tonnellata adeguato ai correnti prezzi di mercato e per una durata più limitata nel tempo.

2. RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO QUANTO ALLE FINALITÀ DEL SERVIZIO

a) INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Figino Serenza è un Comune di circa 5.102 abitanti il cui territorio comunale comprende il centro abitato e le località di Cassinetta, C.na Castelletto e C.na Moia.

Il territorio ha un'estensione di circa 4,9 km² ed una densità abitativa pari a 1.041,22 ab/km². Confina con i Comuni di Novedrate, Cantù, Carimate e Mariano Comense.

b) POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

La popolazione residente nel Comune di Figino Serenza, al 31 dicembre 2019, è pari a 5.102 abitanti, ed è composta da 2.062 famiglie, con una media di circa 2,47 componenti per famiglia.

Fino al 2013 la popolazione è incrementata in modo piuttosto costante negli anni.

Dal 2014 fino al 2019 la popolazione è diminuita e le variazioni sono state complessivamente del 2,89%.

c) OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo smaltimento/recupero/ dei rifiuti ingombranti, conferiti presso il Centro Raccolta Rifiuti di Via Trento, prodotti sul territorio di Figino Serenza (CER 20 03 07 – RIFIUTI INGOMBRANTI) lotto tre:

- quantitativo annuo dei rifiuti da conferire stimato: circa ton. 308,00;

L'acquisto in oggetto è stato inserito all'interno del "Programma biennale dei Servizi e Forniture 2020 -2021" approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Figino Serenza n. 19 del 24/03/2021.

d) LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione del servizio corrisponde alla sede dell'impianto di smaltimento dell'operatore economico appaltatore indicato in sede di gara.



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

e) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 12 mesi, a decorrere dalla data di avvio del servizio comunicata dagli uffici competenti.

E' facoltà dell'Ente Committente procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera A della L. n. 120/2020.

f) PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

L'operatore economico aggiudicatario del lotto di gara assumerà a suo carico le prestazioni meglio specificate nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. I servizi da svolgere sono indicati alla categoria 16 (eliminazioni di rifiuti) CPC 94 "smaltimento dei rifiuti solidi, il risanamento e altri servizi di tutela ambientale" del Regolamento (CE) n. 213/2008, e corrispondono al seguente codice di nomenclatura CPV:

Lotto 3 INGOMBRANTI 90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

3. VALORE DELL'APPALTO

Lotto 3 Codice CER 20 03 07

L'importo stimato dell'appalto relativo al Lotto 3 per i 12 mesi di durata contrattuale, ammonta a Euro 73.920,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'ente committente ha calcolato in € 14.784,00

PROROGA TECNICA

La S.A., entro la scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà, che l'aggiudicatario si obbliga ad accettare quale clausola di contratto, di disporre la proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

IMPORTO A BASE D'ASTA

Importo a base di gara: Euro 240 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.

L'importo complessivo a base d'asta è stato stimato sulla base dei quantitativi raccolti nel territorio comunale nel corso dell'anno 2020 e non è vincolante. All'operatore economico aggiudicatario



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

saranno riconosciuti i corrispettivi per i quantitativi effettivamente smaltiti. L'offerta dovrà essere formulata mediante percentuale di ribasso sul costo a tonnellata.

4. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021;

L'eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 49 comma 2, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, in vigore dal 1 novembre 2021.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio sarà disposta ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo unitario a base d'asta di euro/tonnellate 240. Trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo 97, comma 2 e 2 bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi di procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3 ultimo periodo del D.L. n. 76/2020 così come convertito con la L. n. 120/2020.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

6. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI) DI CUI ALL'ARTICOLO 26 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza". Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione. "Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di



imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l'art. 7 del citato D.lgs. n.626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; - immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; - derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: - la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito); - i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; - i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi



chiarito che il DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara”.

In merito alla presenza di rischi derivanti da interferenze, ai sensi degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e in relazione alla determinazione dell’Autorità per la vigilanza su contratti pubblici n. 3 del 2008, si precisa che non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto non sono presenti interferenze tra più operatori economici per le quali è necessaria la predisposizione di misure di prevenzione e protezione, avendo il servizio il carattere di unitarietà che richiede, di norme, l’affidamento ad un solo operatore economico. Per la medesima ragione non sono stati previsti costi per la sicurezza connessi ai rischi da interferenza.

L’appaltatore è tenuto a depositare, prima dell’avvio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, mantenendolo aggiornato ogni volta si verificano mutamenti alle condizioni poste a base del predetto piano.

In ogni caso, qualora l’appaltatore per ragioni inerenti la propria organizzazione e la propria autonomia imprenditoriale, sia costituito da più soggetti operanti in relazione ai servizi appaltati (quali operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, subappaltatori o sub affidatari in cottimo autorizzato) egli deve predisporre e consegnare, in copia il DUVRI, prima dell’avvio dei servizi e , in ogni caso, prima del verificarsi della presenza, nello svolgimento del servizio, di più operatori economici.

7. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Si rinvia al Capitolato allegato sub “A”.

8. SCHEMA DI CONTRATTO

Si rinvia allo schema di contratto allegato sub “B”.